

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Università degli Studi di Genova (nel seguito anche “Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28 febbraio 1972, autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2023

E

Comune Della Spezia codice fiscale e partita iva 00211160114, con sede legale in, Piazza Europa 1, pec: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it, rappresentata dal Sindaco Dott. Pierluigi Peracchini, nato a Salò (BS) 23 dicembre 1964, autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera della Giunta comunale del 369 del 9 ottobre 2023

E

Promostudi La Spezia - Fondazione di Partecipazione per la promozione degli studi universitari alla Spezia (di seguito anche “Promostudi”), codice fiscale e partita iva 01148980111, con sede legale in La Spezia, Viale Nicolò Fieschi 16/18, 19123, pec: promostudi-sp@pec.net, rappresentata dal Presidente Dott. Ing. Ugo Salerno, nato a Napoli il 21 novembre 1953, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Comitato Esecutivo del 11 ottobre 2023

E

Associazione della Proprietà Edilizia - Confedilizia La Spezia

(nel seguito anche “Confedilizia La Spezia” o “APE Confedilizia La Spezia”), codice fiscale 91024740119, con sede legale in La Spezia, Via Persio Aulo Flacco 49, pec: ape.laspezia@legalmail.it, rappresentata dal Presidente pro tempore Luca Avv. Damian, nato a La Spezia il 17 agosto 1968, autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera dell’Assemblea dei soci del 21 maggio 2022 d’ora in poi denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”

PREMESSE

a) L’Università, ai sensi dell’art. 33 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo, può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, eventualmente concludendo a tal fine accordi con enti e soggetti pubblici e privati;

b) L’Università è interessata ad instaurare nuovi rapporti di collaborazione con enti privati per la messa a disposizione di residenze abitative temporanee ai propri studenti residenti fuori sede, o a studenti che comunque necessitino di una sistemazione transitoria in alloggi privati per il periodo di frequenza dei corsi universitari tenuti presso il Campus Universitario della Spezia, tra cui in particolare servizi di incrocio di domanda e offerta di residenzialità sul mercato, che si affianchino ai servizi offerti da ALISEO (Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento);

c) Il Comune Della Spezia, anche in qualità di socio della

Fondazione di Partecipazione Promostudi, favorisce e supporta lo sviluppo del Campus Universitario della Spezia sia con interventi di tipo infrastrutturale sia con l'attivazione di progetti, accordi e convenzioni finalizzate a potenziare i servizi per gli studenti universitari tra le quali l'individuazione di soluzioni abitative idonee per il periodo di studio;

d) Promostudi, ai sensi del proprio statuto – articolo 3 comma 1, ha per oggetto la promozione, il supporto all'organizzazione ed alla gestione di corsi universitari e di iniziative formative di livello universitario e post – universitario;

e) Promostudi è quindi interessata a promuovere operazioni mobiliari ed immobiliari, dirette ed indirette, destinate all'accoglienza ed al benessere degli studenti;

f) Promostudi è interessata a stipulare convenzioni, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento dei propri scopi;

g) la Legge 9/12/1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), all'art. 2, c. 3 stabilisce che, in alternativa a quanto previsto dal comma 1 (contratto c.d. libero di anni 4 + 4), *“le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le*

organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative”;

h) l'art. 4, comma 2, della menzionata legge n. 431/1998 prevede che i criteri generali individuati nella Convenzione nazionale siano indicati in apposito decreto interministeriale;

i) il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.1.2017 (*Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge*) detta i criteri per la determinazione, negli Accordi territoriali, dei canoni e della durata dei contratti di locazione regolamentati, ivi inclusi i contratti di locazione di natura transitoria e per studenti universitari di cui all'art. 5 della L. n. 431/1998, nonché le modalità di applicazione dei correlati benefici fiscali;

l) APE Confedilizia-La Spezia è l'associazione maggiormente rappresentativa dei proprietari di casa nella Provincia della Spezia ed è aderente a livello nazionale alla Confedilizia - Confederazione italiana proprietà edilizia, Associazione di secondo grado costituita nel 1945 alla quale aderiscono più di 200 sedi territoriali sul territorio italiano e inoltre aderisce all'UIPI (Unione Internazionale della Proprietà Edilizia) a livello europeo e mondiale;

m) a livello locale Confedilizia rappresenta, tra le altre attività, i proprietari di casa nella stipula degli Accordi territoriali che regolamentano i contratti di locazione agevolati o concordati (c.d. del secondo canale) nonché i contratti transitori e transitori per studenti universitari;

n) in tale veste APE ha sottoscritto l'Accordo territoriale per il Comune della Spezia in data 25 maggio 2018 modificato il 10 luglio 2018;

o) l'Università ha realizzato una pagina web sul proprio sito, in cui ciascun interessato può pubblicare un annuncio di disponibilità a locare un proprio immobile indicandone le principali caratteristiche; gli studenti possono contattare direttamente il proprietario ai recapiti dallo stesso indicati;

p) Il Comune Della Spezia ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/03/2023, da aggiornare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, un'aliquota agevolata dell'Imposta Municipale propria (IMU) per le unità immobiliari ad uso abitativo che vengono concesse in locazione agli studenti universitari iscritti al Campus Universitario;

q) Promostudi ha stipulato apposita polizza assicurativa a garanzia dei proprietari per eventuali danni alla proprietà rilevati al termine della locazione;

r) L'Università e Promostudi intendono collaborare con Confedilizia la Spezia allo scopo di agevolare gli studenti fuori sede del Campus Universitario della Spezia nella ricerca di case in

locazione ai canoni determinati in base all'accordo territoriale per contratti per studenti universitari e con modalità assistita, di cui alla lettera m) garantendo al contempo vantaggi fiscali sia al proprietario che al conduttore, e assicurando la conformità dei contratti stipulati all'accordo territoriale, nonché allo scopo di verificare la possibilità di offrire ulteriori servizi accessori a favore degli studenti;

s) oltre a ciò le Parti intendono individuare ulteriori possibili aree di futura collaborazione quali ad esempio, attività formative, stage, tirocini, istituzione di borse di studio, attività divulgative.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Principali ambiti di collaborazione

1. Le Parti concordano di collaborare nell'ambito dell'offerta di residenzialità agli studenti, secondo le modalità di seguito previste:

A) inserimento, col consenso espresso scritto dei proprietari, degli immobili disponibili sul proprio sito web dell'Ateneo alla pagina relativa agli alloggi per studenti dell'Università: Confedilizia si rende promotrice presso i propri associati dell'iniziativa dell'Università, che mette a disposizione sul proprio sito web dell'Ateneo alla pagina relativa agli alloggi per studenti per favorire l'incontro tra domanda e offerta di immobili in locazione. Gli annunci pubblicati dagli associati Confedilizia saranno evidenziati dall'Università come annunci prove-

nienti dall' associazione di categoria aderente al presente accordo, che si impegna a diffondere presso i propri associati la possibilità di stipula di regolari contratti di locazione a canone concordato di cui all'art. 5 della L. n. 431/1998 ad uso studenti universitari fuori sede del Campus Universitario della Spezia.

Resta inteso che tale attività di informativa e promozione non comporterà alcuna attività di intermediazione in senso tecnico dell'Associazione di categoria tra potenziale locatore e potenziale conduttore, ma solo le eventuali attività di assistenza e di attestazione di cui alla successiva lettera C, nelle forme e con le modalità previste dal presente Protocollo ove richieste dagli stessi.

L'Università e il Comune della Spezia si impegnano a loro volta a promuovere la diffusione dell'iniziativa e la pubblicizzazione e divulgazione di tutte le attività di cui al presente Protocollo.

L'Università di Genova si impegna ad inserire sul sito web alla pagina relativa gli alloggi per studenti di un link al sito internet di Confedilizia La Spezia e Promostudi.

Analogamente il Comune della Spezia e Promostudi promuoveranno e divulgheranno le attività del presente protocollo sul proprio sito internet.

B) SUPPORTO AGLI UTENTI: l'Università si impegna a pubblicare sul proprio sito alla pagina relativa gli alloggi per studenti i modelli tipo di contratti di locazione a canone concordato di cui all'art. 5 della L. n. 431/1998 (ad uso abitativo, ad uso transitorio, ad uso studenti universitari fuori sede), e a tradurli a propria cura e con

la consulenza tecnica delle Associazioni di categoria in alcune delle principali lingue europee e extraeuropee maggiormente diffuse tra gli studenti del Campus Universitario della Spezia (in particolare inglese tedesco spagnolo cinese).

Confedilizia fornisce nell'ambito dei propri servizi gratuitamente ai propri associati che locano agli studenti dell'Università di Genova e a questi ultimi informazioni e assistenza relative alle tipologie di contratto applicabili e alle eventuali agevolazioni fiscali. L'Università si impegna a pubblicare sul proprio sito alla pagina relativa gli alloggi per studenti i riferimenti di Confedilizia per le attività di consulenza e assistenza agli studenti per la verifica e la stipula dei contratti.

C) ATTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE:

Confedilizia si impegna a fornire ai propri associati locatori e ai potenziali conduttori assistenza nella stipula e registrazione di regolari contratti di locazione, conformi ai modelli concordati nell'Accordo territoriale di cui alla premessa sub n). Il servizio è svolto senza alcun costo per conduttori, fatti salvo il costo degli oneri fiscali e burocratici dovuti per legge.

D) COPERTURA ASSICURATIVA A GARANZIA

Confedilizia La Spezia si impegna a comunicare a Promostudi la stipula e la cessazione dei contratti di locazione sottoscritti in accordo al presente Protocollo. Promostudi si impegna ad attivare le suddette coperture assicurative e a sostenerne i relativi costi.

E) PREDISPOSIZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE STANDARD IN LINGUA STRANIERA: Confedilizia e

l'Università si impegnano a collaborare alla traduzione in alcune delle principali lingue straniere dei contratti standard di locazione per studenti universitari scaricabili dal sito dell'Ufficio del Registro;

F) RAPPORTI CON I CONSOLATI DI PAESI STRANIERI:

Confedilizia e l'Università contatteranno i Consolati dei principali Paesi da cui provengono gli studenti stranieri che si iscrivono ai corsi del Campus Universitario della Spezia per attività di sensibilizzazione sull'offerta di alloggi in locazione messi a disposizione per contratti per studenti universitari dagli associati di Confedilizia pubblicati sul sito dell'Ateneo, di APE su richiesta e/o col consenso degli associati stessi.

Art. 3 – Parametri di selezione degli alloggi

1. Gli alloggi messi a disposizione per la locazione agli studenti dagli associati APE dovranno rispondere a parametri individuati dalla legge e dall'accordo territoriale vigente, la cui sussistenza potrà essere verificata dalle Parti del presente Protocollo.

Art. 4 - Esonero da responsabilità

1. Le Parti del presente Protocollo non assumono alcuna responsabilità né reciprocamente né nei confronti dei soggetti da essi assistiti per atti o comportamenti posti in essere dalle Parti private nei rapporti contrattuali o extracontrattuali relativi agli immobili degli associati a Confedilizia né nei confronti di Confedilizia, fatto salvo il rispetto degli impegni assunti nel presente Protocollo.

2. L'Università e Confedilizia non risultano e non risulteranno responsabili per incidenti e danni derivanti dall'eventuale assenza o dif-

formità delle certificazioni impiantistiche relative all'alloggio locato. Parimenti l'Università e Confedilizia non risultano né risulteranno responsabili per danni ai conduttori o soggetti terzi connessi allo stato manutentivo, strutturale e architettonico del cespite.

Art. 5 - Ulteriori ambiti di collaborazione

1. L'Università di Genova, Promostudi e Confedilizia si impegnano reciprocamente a organizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (I) stage e tirocini di studenti universitari presso Confedilizia;
- (II) finanziamento di borse di studio per studenti capaci e meritevoli;
- (III) attività di ricerca congiunta nel settore immobiliare, anche attraverso il finanziamento di specifici progetti di ricerca;
- (IV) attività divulgative.

3. I termini e le modalità di tali ulteriori forme di collaborazione saranno concordati di volta in volta a mezzo di specifici accordi, da sottoscrivere tra Confedilizia, Promostudi e le strutture universitarie interessate.

4. Gli studenti che stipuleranno contratti di locazione con associati APE saranno ammessi a loro richiesta a far parte, fino al compimento del limite massimo di età, del Gruppo Giovani di APE, usufruendo così dei servizi che queste per legge e per statuto possono fornire esclusivamente ai propri associati, corrispondendo la quota associativa minima ed agevolata di euro 10,00 (dieci) riservata agli iscritti dello stesso Gruppo Giovani.

5. Rimane salva la possibilità, per l'Università di Genova, di

sottoscrivere analoghe o simili convenzioni anche con altri attori del territorio.

Art. 6 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Protocollo d'intesa e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 7 - Oneri economici

1. Il presente Protocollo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente Protocollo, saranno determinati in eventuali accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 - Referenti

1. Per l'esecuzione del presente Protocollo le Parti designano ciascuna un referente, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la

realizzazione, e comunicano reciprocamente alle altre ogni eventuale sostituzione.

2. Il referente dell'Università di Genova è individuato, nel Prof. Marco Ferrando, Delegato del Rettore per il funzionamento del Campus di La Spezia.

3. Il referente del Comune Della Spezia è individuato nella Dott.ssa Maria Elena Cosentini;

4. Il referente di Promostudi è individuato nel Dott. Sauro Gazzoli componente del Comitato Esecutivo;

5. Il referente di APE Confedilizia La Spezia è individuato; nell'Avv. Luca Damian Presidente dell'Associazione.

6. Ciascun referente potrà essere coadiuvato da ulteriori soggetti, individuati da ciascuna Parte, sulla base di specifiche esigenze.

7. Ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra, mediante raccomandata A.R. o PEC, l'eventuale variazione del nominativo del proprio referente individuato nel presente Protocollo.

Art. 9 - Riservatezza e diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle collaborazioni oggetto del presente Protocollo.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università, del Comune Della Spezia, di Confedilizia, di Promostudi, coinvolti in eventuali progetti scientifici collaborativi e/o didattici oggetto del

presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

3. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

4. In ogni caso, salvo pattuizione contraria prevista in specifici accordi attuativi del presente Protocollo, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 10 - Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario, e gli studenti e i laureati che svolgeranno attività del presente Protocollo presso i locali delle altre Parti coinvolte sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Il Comune Della Spezia dà atto che il proprio personale che svolgerà le attività oggetto del presente Protocollo presso i locali delle

altre Parti coinvolte è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

3. Promostudi dà atto che il proprio personale che svolgerà le attività oggetto del presente Protocollo presso i locali delle altre Parti coinvolte sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

4. Confedilizia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo presso i locali delle altre Parti coinvolte.

5. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 11- Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività

presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili al presente Protocollo oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione del presente Protocollo siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dal protocollo stesso.

Ciascuna parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli

13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione del presente Protocollo.

3. In particolare, gli associati a Confedilizia sono tenuti a prendere visione del “Regolamento tecnico” che disciplina la pubblicazione degli annunci sul sito web di Ateneo di cui all’art. 2 e a rispettarne le disposizioni.

Art. 13 – Durata, eventuale rinnovo, recesso o scioglimento

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, per uguale periodo, previa delibera degli organi competenti.

2. Eventuali modifiche al presente Protocollo saranno concordate espressamente per iscritto tra le Parti e saranno oggetto di Protocolli aggiuntivi, previa delibera degli organi competenti.

3. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.

4. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi eventualmente stipulati.

5. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve

essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC.

6. Il recesso ha effetti decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di Protocollo già eseguito nè sugli effetti che ne siano conseguenza.

7. In caso di mancato rinnovo al termine del periodo di vigenza, di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione i progetti già avviati, le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 14 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi, opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 - Norme finali e registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 18 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Atto, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n.

642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di tutte le Parti.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con comunicazione scritta chiederà alle altre Parti il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore Prof. Federico Delfino

Per il Comune Della Spezia

Il Sindaco dott. Pierluigi Peracchini

Per Promostudi La Spezia

Il Presidente Cav. Lav. Ugo Salerno

Per l'Associazione Proprietà Edilizia Confedilizia La Spezia

Il Presidente Avv. Luca Damian